bordi degli scavi abbiano un profilo netto; - i materiali di riempimento di ogni scavo siano convenientemente compattati; - le giunzioni tra le nuove pavimentazioni realizzate in corrispondenza degli scavi e le pavimentazioni limitrofe esistenti siano sigillate mediante colo di bitume liquido;

- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, così come integrato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
 - Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 17) Il concessionario si impegna alla produzione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori previsti:
- 18) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie;
- 20) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo:
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00, tramite versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
BUONEFRA S.r.l.
Tommaso Nervegna

11/2 los

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia al medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: buonefra.srl@pec.it

Ancona, addì 27/07/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Amm Giovanni Pettorino

Validità prorogata fino al 3/1/2/22Z ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 2 2 MAR. 2022

L'Ufficiale Rogante

BUONEFRA S.r.l.
Tommaso Nervegna

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 34/07/2027 al nº 1297 serie 1 con l'esazione di euro 229/00

L'Ufficio Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

puell fu a fu

L'Ufficiale Rogante Avv. Gabriele Lucchini N. 04 - 4 del registro

Concessioni - Anno 2021

N. 1825 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo nº169/2016;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale; Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-10753 in data 25/09/2020 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9015 in data 07/07/2021 presentata dal Sig. Tommaso Nervegna in qualità di legale rappresentante della società Buonefra S.r.l. C.F./P.IVA 00212140693, con sede legale in Ortona (CH), Via del Porto Snc, CAP 66026, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 04-10/2017 del 05/07/2017, rep. 1121, per la realizzazione di un impianto antincendio, presso il capannone alla banchina di riva vecchia, e dell'installazione di canalizzazione interrata per la creazione della linea di alimentazione degli idranti, in parte fuori dalla superficie già in concessione con la predetta licenza n. 04-10/2017, con ampliamento di mq. 33,00;

Vista la licenza n. 04-10/2017 del 05/07/2017, rep. 1121, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo situato in ambito portuale nel Comune di Ortona allo scopo di mantenere un'area di mq.7.568,00 così suddivisa : a) area di mq.1.250,00 adibita a deposito mezzi meccanici con all'interno una pesa a bilico di mq.129,80 ; b) area di mq.3.663,00 adibita a deposito merci varie ; c) area di mq.1.000,00 adibita a deposito merci sbarcate ; d) area di mq.560,00 adibita a deposito merci varie; e) linea elettrica, allaccio acque bianche e linea idrica per totali mq.45,00; f) un capannone prefabbricato di mq.1.050,00;

Vista l'annotazione della proroga prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, con nuova scadenza prevista il 31/12/2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 13/01/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. ARR-3664 del 17/03/21;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-12014 in data 23/10/2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 23378 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, acquisito al prot. n. ARR-12555 del 04/11/2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 20697 in data 06/11/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-12647 in data 06/11/2020;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. PA-29-20 in data 04/01/2021 dal Comune di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-38 in data 04/01/2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema, acquisito al prot. n. PAR-105 del 08/01/2021;

Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 48477/RU in data 16/12/2020, acquisito con la nota prot. n. ARR-296 in data 12/01/2021;

Vista la delibera n. 6 in data 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. n.159/2011 in data 11/06/2021 PR_CHUTG_Ingresso_0045436_20210610 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-7955 del 15/06/2021;

Visto l'atto di sottomissione rep. n. 1780 del 12/05/21 con il quale questa Autorità di Sistema Portuale ha concesso la dilazione per il pagamento del canone di complessivi € 26.598,85, di cui € 26.396,80 per sorte capitale e € 202,05 per interessi dilatori, somma dovuta a titolo di canone demaniale marittimo anno 2021 come richiesto con atto di accertamento n. 04-1/21 del 15/04/2021:

Vista la polizza fidejussoria n. 1/45609/96/780502896 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Ortona, vincolata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale e relativo atto di variazione ai contenuti di polizza – appendice n. 5 del 30/06/2017;

Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 1/45284/61/131394457 emessa in data 26/09/2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Ortona per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00 unico;

Vista la polizza all risks n. 2714/43/174554905 emessa in data 07/07/2021 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Pescara con un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e relativa variazione ai contenuti di polizza per inserimento nel vincolo anche dell'area di ampliamento oggetto della presente licenza suppletiva;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - D. P. Chieti del 14/06/2016, acquisita al prot. n. ARR-7910 in data 14/06/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla Buonefra S.r.l., C.F./P.IVA 00212140693 di occupare un'ulteriore area di mq. 33,00 in ampliamento alla superficie di mq. 7.568,00 già rilasciata con licenza n. 04-10/2017 del 05/07/2017, situata in ambito portuale nel Comune di Ortona, allo scopo di realizzare un impianto antincendio e di installare una canalizzazione interrata, come di seguito riportato: · Realizzazione di una tubazione interrata in PEAD Ø 100 posta a circa mt. 1,00 dal piano di pavimentazione esistente, per la suddetta posa si prevede la creazione di uno scavo a sezione obbligata larga ml. 0,50 ed alta ml. 1,20 (vedi schema sezione tipo) che per una lunghezza di ml. 16,00 (ovvero ml. 15,00 + 1,00) rientra nell'area già in concessione, mentre per una lunghezza di ml. 30,00 relativi all'ampliamento di mq. 33,00 da realizzare a tergo della fondazione interrata del prospetto del capannone lato banchina di riva, e posto a circa ml. 0,40 dalla suddetta facciata: • Posa in opera di n. 5 pozzetti prefabbricati di dimensioni ml. 0,80 x ml. 0,80 altezza mt. 1,50 al cui interno saranno posizionate le valvole di intercettazione degli idranti, e saranno posti alla base delle colonnine e dell'idrante soprasuolo di seguito descritte; · Posa in opera di n. 4 idranti DN45 su colonnina dedicata, posti a ridosso delle porte d'ingresso al capannone, le colonnine in scatolato metallico hanno una dimensione di ml. 0,45 in larghezza, ml. 0,20 in lunghezza e ml. 1,20 in altezza e sono poste in asse con la tubazione interrata; • Posa in opera di n. 1 idrante soprasuolo DN70 per autopompa VV.F; • Posa in opera di un serbatoio fuori terra e appoggiato a terra, con una capienza di mc. 25,00, Ø ml. 2,40 lunghezza ml. 6,00; • Posa in opera di un modulo metallico prefabbricato semplicemente appoggiato a terra al cui interno saranno ospitate due pompe per il funzionamento degli idranti, la dimensione del suddetto modulo è di ml. 2,27 * ml. 3,20 ed un'altezza di ml. 2,60; e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2021 (licenza n. 04-10/2017 e ampliamento mq. 33,00 di cui la presente licenza suppletiva) = € 26.396,80 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 04-10/2017 del 05/07/2017, rep. 1121, con scadenza naturale al 31/12/2020, prorogata ex lege al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Commissario Straordinario, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in

tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza n. 04-10/2017 del 05/07/2017 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 3) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- 4) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- Gli impianti tecnologici dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termine di gestione ed utilizzo;
- 7) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario:
- 8) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali;
- 9) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 10) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie;
- 11) Si precisa che l'impianto idrico antincendio di cui trattasi, per quanto non specificato nella documentazione tecnica inviata, deve avere requisiti conformi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2012;
- 12) Al termine dei lavori, e comunque prima dell'utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presso il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 13) Considerata l'utilità dell'opera sotto il profilo del miglioramento del gradiente di sicurezza portuale, ad intervento ultimato, il concessionario dovrà produrre e trasmettere alla locale Capitaneria di Porto, nonché a questa Autorità di Sistema Portuale, ulteriori specifiche circa la funzionalità dell'impianto onde inserirlo nelle pertinenti monografie di sicurezza;
- 14) Tutte le opere dovranno essere eseguite secondo la buona prassi e nel rispetto delle regole dell'arte. Si presterà in particolare ogni attenzione affinché l'esecuzione degli scavi e la chiusura degli stessi (rinfianchi, rinterri, etc.) avvengano con tutti gli accorgimenti dovuti per l'integrità e la buona conservazione nel tempo delle sovrastrutture stradali in relazione ai carichi in esercizio in esse ordinariamente prevedibili. A tal proposito, si raccomanda che: i

